

PROVINCIA DI CHIETI

Prot. n.

9290

Chieti, li

1 GIU. 2017

Al Sig. Prefetto di CHIETI

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di
Chieti
San Giovanni Teatino

Alla Società Autostrade per l'Italia
Direzione 7° Tronco - Pescara
autostradeperlitaliad7pescara@pec.autostrade.it

Alla Questura di CHIETI

Al Comando Gruppo C.C. di CHIETI

Al Comando Polstrada di CHIETI

Alla Regione Abruzzo, Settore Trasporti PESCARA


OGGETTO: Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale.

Proroga Ordinanza n.479 del 26.04.2017 di istituzione di senso unico alternato e limitazione di portata a 21 Ton. sul cavalcavia A14 sito al km 2+150 della S.P. n. 17 "Vallelunga" nel Comune di Chieti fino al 01.07.2017.

Si trasmette copia dell'ordinanza n. 489 del "1 GIU. 2017" relativa all'oggetto, con preghiera di curarne l'esecuzione e l'osservanza ciascuno per le parti di competenza.

L'Ordinanza può essere scaricata dal sito istituzionale della Provincia di Chieti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Carlo CRISTINI)





ORDINANZA n. 489 del 1 GIU. 2017

DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Proroga Ordinanza n.479 del 26.04.2017 di istituzione di senso unico alternato e limitazione di portata a 21 Ton. sul cavalcavia A14 sito al km 2+150 della S.P. n. 17 "Vallelunga" nel Comune di Chieti fino al 01.07.2017.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 6

PREMESSO che con nota ASPI/T7/2017/0001504/EU del 14/04/2017 la Società Autostrade per l'Italia Direzione 7° Tronco - Pescara ha comunicato la necessità di dover eseguire interventi per la sicurezza finalizzati all'adeguamento delle barriere di protezione sul Cavalcavia n.227, sito al km 2+150 della S.P. n. 17 "Vallelunga" nel Comune di Chieti;

che con medesima nota la suddetta Società ha richiesto l'emissione di specifica ordinanza per istituzione di senso unico alternato e limitazione di portata a 21 Ton. su detto cavalcavia A14, mediante l'installazione di idonea segnaletica temporanea;

CONSIDERATO che in relazione alla tempistica organizzativa i lavori dovevano essere realizzati dal 02.05.2017 al 01.06.2017.


VISTA la nota n. ASPI/T7/2017/0002151/EU del 31/05/2017 con la quale la Società Autostrade per l'Italia Direzione 7° Tronco - Pescara ha comunicato che vi sono stati degli imprevisti che hanno comportato dei ritardi nell'esecuzione dei lavori, e che pertanto, hanno la necessità di una proroga dell'Ordinanza n.479 del 26.04.2017;

CONSIDERATO che in relazione alla nuova tempistica organizzativa i lavori dovrebbero essere realizzati entro 30, giorni naturali e consecutivi, a far data dal 02.06.2017.

RICHIAMATA la precedente Ordinanza n.316 del 01.04.2014, con la quale è stato istituito il limite massimo di velocità a 30 km/h e il divieto di sorpasso sui cavalcavia in attraversamento della tratta autostradale di competenza della Direzione VII - Pescara, tra cui quello in argomento.

VISTO l'articolo 5 comma 3 e l'articolo 6 commi 4 e 5 del D.L.vo 30.04.92 n.285 e successive modifiche ed integrazioni, sulla disciplina della circolazione stradale ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI gli articoli dal 30 al 42 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del C.d.S.;





VISTO il D.M. 10.07.2002 relativo alla segnaletica di cantiere;

ORDINA

La proroga dell'Ordinanza n.479 del 26.04.2017 di istituzione di senso unico alternato e limitazione di portata a 21 Ton. sul cavalcavia A14 sito al km 2+150 della S.P. n. 17 "Vallelunga" nel Comune di Chieti fino al 01.07.2017.

Le prescrizioni di cui sopra saranno portate a conoscenza degli utenti mediante l'apposizione dei relativi segnali stradali temporanei, secondo lo schema tav. 66 del D.M. 10.07.2002 e le tavole della cantierizzazione costituente parte integrante del Piano di Sicurezza e Coordinamento, da parte di Società Autostrade per l'Italia Direzione 7° Tronco - Pescara che dovrà vigilare sul cantiere per tutta la durata dei lavori e resterà l'unica e sola responsabile verso terzi per eventuali danni a persone o cose inerenti il traffico.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei LL.PP. ai sensi dell'art. 37 c. 3 del C.d.S. e con le procedure di cui all'art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il Dirigente del Settore 2
(Dott. Ing. Carlo CRISTINI)

